



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIX - n. 5

**Publicato sul sito www.agcm.it
4 febbraio 2019**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12212 - NB AURORA SICAF RAIF-FAMIGLIA GIONDI/CDS HOLDING	
<i>Provvedimento n. 27501</i>	5
C12213 - F2I ENERGIE RINNOVABILI-MARTE/ENEL F2I SOLARE ITALIA	
<i>Provvedimento n. 27506</i>	10
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	13
AS1559 - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI MERCATO N. 2/2014	13
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	16
PS11142 - FERRARELLE-CONCORSO A PREMI	
<i>Provvedimento n. 27505</i>	16

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12212 - NB AURORA SICAF RAIF-FAMIGLIA GIONDI/CDS HOLDING *Provvedimento n. 27501*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF e della Famiglia Giondi, pervenuta in data 20 dicembre 2018 e successivamente integrata in data 27 dicembre 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. NB Aurora S.A. SICAF – RAIF (di seguito, “NB Aurora”) è un fondo di diritto lussemburghese, e in particolare un veicolo di *permanent capital*, quotato alla Borsa Italiana, che investe in PMI non quotate a supporto della loro crescita e internazionalizzazione. Attualmente NB Aurora, attraverso una partecipazione in Fondo Italiano di Investimento, detiene partecipazioni in otto PMI di diritto italiano. NB Aurora fa parte del Gruppo Neuberger Berman, società di investimento privata e indipendente.

Nel 2017, il Gruppo Neuberger Berman ha realizzato in Italia un fatturato pari a [700-1.000]* milioni di euro.

2. La Famiglia Giondi è una famiglia composta da sette soggetti (persone fisiche) che detengono partecipazioni di controllo in villaggi turistici/*camping*, nonché in società attive nel settore immobiliare. I componenti della Famiglia Giondi sono legati da un vincolo familiare stretto tale da ritenere, sulla base dei precedenti dell’Autorità¹ ed in linea con quanto previsto dalla Commissione², che essi abbiano una comunanza di interessi nella gestione delle suddette partecipazioni.

Nel 2017, le società le cui partecipazioni di controllo esclusivo o congiunto sono detenute dalla Famiglia Giondi hanno realizzato in Italia un fatturato pari a [10-30] milioni di euro, ai quali si aggiunge il fatturato realizzato dalle attività che vengono conferite in CDS Holding S.p.A., oggetto della presente notifica.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Cfr., ad esempio, provv. 22634 del 19 luglio 2011 - C11138 - Pianoforte Holding/Inticom-Kuvera, provv. 15429 del 3 maggio 2006 - C7651 - Persone Fisiche/Finanziaria San Benedetto.

² Cfr. la Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni.

3. CDS Holding S.p.A. (di seguito, “CDS”) è una società appositamente costituita ai fini della presente operazione (di seguito, “operazione”) con l’obiettivo di acquisire la gestione di alcuni villaggi turistici/*camping*. Essa è controllata congiuntamente da NB Aurora e dalla Famiglia Giondi. In particolare, a seguito del perfezionamento dell’operazione, CDS (e per suo tramite, NB Aurora e la Famiglia Giondi) acquisirà:

(i) il 99,66% del capitale sociale³, e dunque il controllo, di Club del Sole S.r.l., società a sua volta congiuntamente controllata dalla Famiglia Giondi e dal fondo di investimento Emisys SGR S.p.A. (di seguito Emisys), che detiene il 100% del capitale sociale di undici società⁴ di gestione di altrettante strutture turistiche ricettive, attive nelle province di Ferrara, Forlì, Gorizia, Grosseto, Ravenna, Rimini e Venezia, nonché della società responsabile dei servizi di ristorazione in dette strutture (Club Ristorazione S.r.l.);

(ii) il 100% del capitale sociale di cinque società⁵ proprietarie delle strutture immobiliari relative ad altrettanti villaggi/*camping* gestiti da Club del Sole S.r.l., attive nelle province di Ferrara, Forlì e Ravenna e attualmente controllate in via esclusiva dalla Famiglia Giondi (di seguito, “Società Immobiliari”);

(iii) il 100% del capitale sociale di Campeggio Città di Bologna S.r.l., società di gestione del villaggio/*camping* Città di Bologna, nella provincia di Bologna, precedentemente detenuta da Coop. Costruzioni Soc. Coop.;

(iv) la gestione del villaggio/*camping* Stella del Mare, attraverso un contratto di affitto di ramo di azienda, struttura attiva nella provincia di Grosseto, in precedenza gestita dalla società Agricola Rocchette S.r.l..

Nel 2017, il complesso delle attività qui descritte oggetto di trasferimento a CDS ha realizzato un fatturato pari a [30-100] milioni di euro, esclusivamente sul territorio italiano.

II. LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di NB Aurora e della Famiglia Giondi, del controllo congiunto di CDS e di tutte le società e/o imprese ad essa conferite. Essa si sviluppa attraverso diversi passaggi, e in particolare:

- NB Aurora ha acquisito una partecipazione non inferiore al 39,27% del capitale sociale di CDS mediante sottoscrizione di un aumento di capitale della stessa CDS;

- è stato stipulato un Accordo Quadro tra NB Aurora, la Famiglia Giondi, Roseto S.r.l.⁶ ed Emisys che ha previsto la riorganizzazione delle attività facenti capo a Club del Sole S.r.l. in modo tale che CDS venga a possedere, direttamente o indirettamente, il 100% delle Società Immobiliari e, per il tramite delle stesse, il 57,51% del capitale sociale di Club del Sole;

- l’Accordo Quadro ha previsto la successiva acquisizione da parte di CDS dell’intera partecipazione di Emisys in Club del Sole, mediante i proventi dell’aumento di capitale sottoscritto da NB Aurora.

³ Prima del closing, tuttavia, la Famiglia Giondi ha concluso separati accordi con i restanti tre azionisti di minoranza di Club del Sole S.r.l. attraverso i quali questi ultimi si sono impegnati a conferire a CDS le proprie quote di minoranza entro 6 mesi dal closing.

⁴ In particolare, trattasi delle seguenti società: Adriano-Marina Gest S.r.l., Spina Gest S.r.l., Vigna Gest S.r.l., Tirreno Gest S.r.l., Stork Gest S.r.l., Desenzano Gest S.r.l., Jesolo Gest S.r.l., Marina Julia Gest S.r.l., Riccione Gest S.r.l., Romagna Gest S.r.l., Club Ristorazione S.r.l.

⁵ In particolare, trattasi di Grand Tour Italia S.r.l., Marina Camping Village S.r.l., Camping Holidays S.r.l., Vigna sul Mar S.r.l., Tirreno S.r.l.. Tali società detengono anche partecipazioni in Club del Sole S.r.l.

⁶ Società già controllata da Club del Sole S.r.l. (vedi *supra* par. 3).

Per conseguenza, al momento del *closing*, CDS deterrà, direttamente e indirettamente, il 100% del capitale sociale delle Società Immobiliari e il 99,66% del capitale sociale di Club del Sole.

Infine, successivamente al *signing*, Club del Sole, e dunque CDS, acquisirà il 100% del capitale di Campeggio Città di Bologna S.r.l. e sottoscriverà il contratto di affitto di ramo di azienda relativo al villaggio/*camping* Stella del Mare.

Per quel che concerne il capitale sociale di CDS, a seguito del *closing* esso sarà detenuto da NB Aurora per circa il 40,7%, dalla Famiglia Giondi (sia direttamente sia attraverso le società Roseto S.r.l. e Spina Village S.r.l.) per circa il 56,6% e da tre persone fisiche, per una quota pari a circa il 2,6%.

5. In merito alla *governance* di CDS, si rappresenta che l'operazione prevede la sottoscrizione da parte di NB Aurora e della Famiglia Giondi di un patto parasociale in base al quale il Consiglio di Amministrazione di CDS sarà composto da cinque membri, dei quali tre nominati dalla Famiglia Giondi e due nominati da NB Aurora, e deciderà con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, fatte salve le decisioni relative ad alcune materie tra cui l'approvazione del *Business plan* e del *Budget* annuale, per le quali è richiesto espressamente il voto favorevole degli Amministratori nominati da NB Aurora. In ragione delle pattuizioni previste dal patto parasociale, e in particolare del diritto di veto ora descritto, si ritiene che la Famiglia Giondi e NB Aurora avranno, ai sensi del diritto *antitrust*, il controllo congiunto di CDS, e dunque delle attività ad esso conferite.

Infine, il patto parasociale sottoscritto tra le Parti prevede che alcuni membri della Famiglia Giondi, che rivestono la carica di amministratori in CDS, (i) non esercitino attività in concorrenza con CDS per tutto il periodo di durata delle rispettive cariche, nonché per i 24 mesi successivi alla cessazione delle stesse cariche; e che (ii) non assumano dipendenti che siano, o siano stati nei 24 mesi precedenti all'assunzione, legati a CDS da rapporti di lavoro subordinato o da rapporti di collaborazione. Tali impegni sono previsti con riferimento all'intero territorio europeo.

III. LA QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione, in quanto comporta la modifica dei soggetti che controllano congiuntamente più imprese e, con riferimento alla società Campeggio Città di Bologna S.r.l. e al ramo di azienda costituito dal villaggio turistico/*camping* Stella del Mare, l'acquisizione del controllo di parti d'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di euro.

7. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 36 della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni⁷, che limita gli obblighi di non concorrenza cui si sono vincolate le imprese fondatrici a favore dell'impresa comune alla durata di quest'ultima e al suo territorio di operatività, il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione sopra descritti non costituiscono restrizioni direttamente connesse e necessarie alla

⁷ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03) § 36 e ss.

realizzazione dell'operazione, in quanto riferiti a persone fisiche (alcuni membri della famiglia Giondi) nella qualità di amministratori di CDS.

IV. VALUTAZIONI

8. L'operazione concerne l'acquisizione di alcune società e/o imprese attive nel settore della ricezione turistica. Secondo prassi consolidata di questa Autorità⁸, nel suddetto settore è possibile individuare una pluralità di distinti mercati del prodotto con riferimento alle differenze esistenti tra le varie strutture in relazione ai fattori che influiscono sulle scelte del consumatore, quali la tipologia, le dimensioni, i servizi offerti, la collocazione territoriale e i prezzi. Tali elementi distintivi incidono sulle preferenze dei consumatori, limitando la sostituibilità tra gli esercizi alberghieri al sottoinsieme di quelli che presentano e offrono caratteristiche simili. Per quel che interessa nel presente caso, una distinzione può essere effettuata tra strutture alberghiere e villaggi turistici⁹, considerato che questi ultimi offrono un servizio di ricezione turistica ben diverso da quello alberghiero, sia in considerazione del tipo di struttura nella quale il cliente viene ospitato (che generalmente si estende in una superficie molto ampia), sia per ciò che concerne i servizi accessori e le attività di intrattenimento che vengono messe a disposizione del cliente stesso. Ulteriori suddivisioni possono poi trovare fondamento sulla scorta di più specifici elementi distintivi e caratteristiche delle singole strutture, come ad esempio la loro tipologia, le dimensioni, i servizi offerti, la dislocazione e la fascia di prezzo¹⁰.

9. Sotto il profilo geografico, tali mercati presentano dimensioni limitate, essenzialmente di carattere locale, essendo il consumatore orientato a scegliere soluzioni ricettive situate il più vicino possibile alla propria località di destinazione ovvero in prossimità dei luoghi dove verranno svolte le attività durante il soggiorno.

10. In considerazione della giurisprudenza citata, e vista la tipologia di strutture ricettive oggetto dell'operazione, si ritiene che nel presente caso, il mercato rilevante sotto il profilo merceologico sia quello dell'organizzazione e gestione dei villaggi/*camping*. Per quanto concerne la definizione del mercato rilevante dal punto di vista geografico, a prescindere dall'esatta dimensione dell'ambito locale di riferimento, nel caso di specie, l'operazione non comporterà limitazioni della concorrenza; tale definizione può dunque essere lasciata aperta.

Infatti, dal punto di vista concorrenziale, si osserva che, con riferimento alle undici imprese già previamente soggette al controllo della Famiglia Giondi, congiuntamente con il Fondo Emisys, l'operazione ha determinato il subentro di NB Aurora nel controllo congiunto di tali imprese in luogo di Emisys. Al riguardo, si rappresenta che NB Aurora non controlla alcuna società attiva nel settore della ricezione turistica, pertanto l'operazione non determina alcuna sovrapposizione sotto il profilo concorrenziale. L'acquisizione del controllo congiunto da parte di NB Aurora si estende anche alle cinque società immobiliari (come sopra definite), previamente controllate esclusivamente dalla famiglia Giondi.

Per quel che concerne, invece, le due strutture site rispettivamente nei comuni di Bologna e di Castiglione della Pescaia (GR), esse sono state acquisite dal Club del Sole S.r.l., e dunque da CDS,

⁸ Cfr. Provv. n. 21939 del 15 dicembre 2010, C10851 – NH Italy Managementi/Ramo di azienda di Lingotto Hotels.

⁹ Cfr. Provv. n. 14869 del 9 novembre 2005, C7335 – I Grandi Viaggi/Rami di azienda di Parmatour; Provv. n. 6716 del 17 dicembre 1998, C3336, H.I.T. – Holding Italiana Turismo / Parco Costa dei Monaci – Baia Praelios.

¹⁰ Cfr. Provvedimento n. 22360 in data 28.04.2011, caso C11033, NH Italia-Dorapal / Carlina; Provvedimento n. 17498 in data 18/10/2007, caso C8841, NH Italia / Hotel Porta Rossa; Provvedimento n. 15488 in data 16.05.2006, caso C7693, Altamarea V&H Compagnia Alberghiera / Hotel Cicerone; Provvedimento n. 14598 in data 04.08.2005, caso C7175, Alpitour / Altamarea V&H Compagnia Alberghiera.

solo nell'ambito dell'operazione. A prescindere dall'esatta definizione dell'ambito geografico locale, tali aree sono caratterizzate dalla presenza di numerosi villaggi/*camping*; inoltre, nello specifico, si rappresenta che CDS non è attiva in tali due aree, non essendovi localizzata alcuna delle altre strutture da essa gestite. Pertanto, anche in questo caso e a prescindere dall'esatta definizione del mercato geografico, l'operazione non comporta limitazioni sotto il profilo concorrenziale.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione non costituiscono oggetto della presente delibera in quanto restrizioni non accessorie all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo

C12213 - F2I ENERGIE RINNOVABILI-MARTE/ENEL F2I SOLARE ITALIA

Provvedimento n. 27506

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società F2i Energie Rinnovabili S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 21 dicembre 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. F2i Energie Rinnovabili S.p.A. (di seguito anche F2i ER) è una società interamente controllata da F2i – Terzo Fondo Italiano per le Infrastrutture, gestito da F2i SGR S.p.A., che detiene partecipazioni in aziende attive nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La strategia di investimento dei fondi in questione si concentra in particolare su partecipazioni in imprese attive, principalmente in Italia, nei settori infrastrutturali quali: la generazione di energia elettrica; la distribuzione di gas; la gestione aeroportuale; la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici per istituzioni, imprese e pubbliche amministrazioni; la fornitura di prestazioni sociosanitarie e ospedaliere; la gestione del servizio idrico integrato. F2i SGR è interamente partecipata da investitori istituzionali, nessuno dei quali controlla da solo o congiuntamente ad altri la società. I primi tre soci (Cassa Depositi e Prestiti, Intesa San Paolo e Unicredit) detengono ciascuno il 14,01% del capitale sociale. Nel 2017 F2i SGR ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa [1-2]¹ miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-2] realizzati in Italia.

2. Enel F2i Solare Italia S.p.A. (di seguito anche EF Solare) è un'impresa comune controllata pariteticamente da F2i ER e Enel Green Power S.p.A. (attraverso la società veicolo Marte S.r.l.), che gestisce 130 impianti fotovoltaici distribuiti sul territorio italiano, per una capacità installata pari a circa 400 MW. Nel 2017 EF Solare ha realizzato un fatturato pari a circa 156 milioni di euro, interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame riguarda l'acquisizione del controllo esclusivo di EF Solare da parte di F2i ER.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

I mercati rilevanti

5. In ragione dell'operatività della società acquisita nell'ambito dell'operazione, quest'ultima coinvolge le attività di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con particolare riferimento a quella proveniente da fonte solare.

6. L'estensione geografica di detto mercato è da ritenersi sovraregionale, articolandosi in particolare in macro-zone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna)². Considerata l'operatività degli impianti gestiti da F2i ER, la presente operazione coinvolge le macro-zone Nord, Sud, Sicilia e Sardegna.

Gli effetti dell'operazione

7. L'operazione non determina effetti rilevanti rispetto al mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica in nessuna delle macro-zone coinvolte, in quanto, in base alle stime delle quote di mercato fornite dalle Parti, nell'ultimo triennio il gruppo F2i risulta detenere in ciascuna di queste una quota di mercato mai superiore al [5-10%], sia in termini di capacità installata sia di produzione; EF Solare detiene una quota di mercato sempre inferiore al [1-5%]. Peraltro, ai fini della valutazione della presente operazione, va rilevato che l'acquisizione del controllo esclusivo di EF Solare inciderà sulla quota di mercato detenuta da F2i ER in maniera del tutto marginale, considerato che F2i ER già controllava congiuntamente EF Solare, detenendone il 50% del capitale sociale.

8. A fronte di ciò, si rileva come nel mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica sono presenti noti e qualificati concorrenti quali, tra gli altri, Enel, Edison (particolarmente attivo nel Nord, Sud e in Sardegna) ed EON (oggi EPH, particolarmente attivo in Sardegna).

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza in alcuno dei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

² Cfr. C12127 – EP Power Europe / Biomasse Italia-Biomasse Crotone, provv. n. 26861 del 22 novembre 2017 in Boll. 47/2017 e C12101 - F2i ER 1/Sette Società di Veronagest, provv. n. 26684, del 19 luglio 2017 in Boll. 30/2017.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*

Gabriella Muscolo

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1559 - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI MERCATO N. 2/2014

Roma, 27 aprile 2018

Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità (AGCom), pervenuta in data 22 marzo 2018, in merito alla delibera di consultazione pubblica n. 481/17/CONS recante “*Consultazione pubblica concernente l’identificazione e l’analisi dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 2/2014)*”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nell’adunanza del 18 aprile 2018 ha deliberato di svolgere le seguenti considerazioni.

Con la delibera di consultazione pubblica l’AGCom ha ritenuto che il mercato rilevante al dettaglio sia costituito dalla domanda e dalla sola offerta di chiamate vocali da rete mobile destinate a utenti di un altro operatore mobile, avente dimensione geografica nazionale. Al riguardo, si osserva che il mercato al dettaglio del traffico vocale originato da rete mobile non sembra distinto per direttrici di traffico terminato su reti nazionali fisse o mobili, *on-net* oppure *off-net*. Come si evince dalla stessa delibera di consultazione pubblica, le offerte degli operatori di rete mobile, destinate agli utenti finali, prevedono spesso condizioni economiche forfettarie o semi forfettarie, a fronte della fornitura di un consistente *plafond* di traffico vocale, non distinto per direttrice di traffico (ad esempio mobile-fisso; mobile-mobile *on-net*; mobile-mobile *off-net*). Appare pertanto che il mercato al dettaglio del traffico vocale originato da rete mobile possa essere definito includendo le direttrici e le tipologie di traffico sulla base dello specifico servizio o gamma di servizi effettivamente offerti dagli operatori e domandati dagli utenti.

L’Autorità condivide le proposte sottoposte a consultazione pubblica in merito alla definizione di dodici mercati rilevanti, di dimensione geografica nazionale, dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile.

Si condivide altresì l’identificazione di dodici operatori detentori di significativo potere di mercato, tra cui gli operatori MNO, titolari della rete di accesso radiomobile, e gli operatori Full MVNO, in quanto in grado di negoziare le condizioni economiche e di gestire il servizio di terminazione del traffico.

Per quanto riguarda i rimedi proposti in consultazione pubblica, si condivide l’ipotesi di revoca degli obblighi di rendicontazione contabile sui costi afferenti ai servizi di terminazione mobile. Tali rimedi regolamentari contabili non sarebbero, infatti, finalizzati a risolvere alcun possibile

problema concorrenziale, presupposto questo per imporre obblighi a carico delle imprese notificate. Differentemente, l'imposizione di siffatte misure regolamentari comporterebbe un elevato rapporto tra oneri imposti ed effetti pro competitivi, contravvenendo tra l'altro al principio di proporzionalità, posto alla base, degli interventi regolatori.

Un tema di particolare rilievo è rivestito dai rimedi proposti sul controllo dei prezzi, che chiamano gli operatori notificati a praticare prezzi di terminazione a livelli efficienti e non distorsivi della concorrenza. Ciò è attualmente assicurato dal modello a costi incrementali evitabili di lungo periodo di un generico operatore efficiente, utilizzato anche da altri Paesi europei, che fissa i prezzi fino al 2021. Si osserva che la regolazione del prezzo proposto in consultazione pubblica si dispiega in un arco temporale lungo e che, in tale periodo, il prezzo di terminazione risulta sempre superiore all'attuale prezzo medio di terminazione europeo (fine 2017).

Sempre nell'arco di tempo di efficacia del cosiddetto *glide path*, si rileva per l'Italia sia un disallineamento crescente del prezzo di terminazione rispetto ai valori dei paesi più efficienti, sia il più alto rapporto in Europa tra prezzo di terminazione mobile e prezzo di terminazione fissa. Tale situazione appare suscettibile di creare distorsioni della concorrenza, in particolare tra operatori fornitori e richiedenti il servizio di terminazione, tra operatori con diversi flussi di traffico e tra operatori che utilizzano diverse tecnologie di rete.

Considerato il livello di armonizzazione del trattamento regolamentare dei prezzi raggiunto in Europa, appare opportuno – per assicurare i dovuti livelli di efficienza e la minimizzazione delle possibili distorsioni di mercato che deriverebbero da prezzi eccessivi – che il suindicato modello di costo elabori e determini il prezzo di terminazione in Italia non solo sulla base di variabili afferenti a generici operatori efficienti, ma anche in relazione ai prezzi di terminazione vigenti nei Paesi europei con i livelli di prezzo più bassi. Tali efficienze dovrebbero essere riflesse nei prezzi di terminazione mobile, in tempi rapidi, possibilmente già a partire dal 2019 e anticipando al 2020 i valori *target* della terminazione, in linea con gli altri Paesi europei, considerato che ad oggi non si registrano *glide path* in scadenza oltre tale anno.

In merito alla simmetria dei prezzi di terminazione tra tutti gli operatori, si osserva come i maggiori disallineamenti siano riscontrabili nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi accessori – necessari a una efficiente fornitura del servizio di terminazione – quali: la configurazione dell'interconnessione; la co-ubicazione in centrale; le interfacce di accesso ai nodi; l'energia e il condizionamento in centrale; i flussi d'interconnessione; il servizio di *triggering*; l'espletamento di studi di fattibilità.

Attualmente, solo una quota parte dei prezzi della terminazione (ossia quella relativa al traffico) è di fatto assoggettata a controllo, mentre le restanti componenti, pur essendo indispensabili ai fini della fruizione del servizio stesso, restano nella discrezionalità dell'operatore di terminazione. L'assenza di un controllo regolamentare delle condizioni economiche dei servizi accessori può rendere di fatto asimmetrici i prezzi della terminazione praticati dagli operatori notificati.

Com'è noto dalle raccomandazioni della Commissione Europea, i prezzi di terminazione asimmetrici sono suscettibili di determinare tariffe di terminazione delle chiamate mobili più elevate. Quanto più le tariffe di terminazione si discostano dai costi efficienti, tanto maggiori sono le distorsioni della concorrenza tra i mercati della telefonia fissa e mobile e/o tra operatori con quote di mercato o flussi di traffico asimmetrici. Prezzi di terminazione disallineati dai costi potrebbero comportare, a loro volta, un rincaro dei prezzi al dettaglio, a svantaggio dei consumatori, e non promuoverebbero l'efficienza e la concorrenza sostenibile.

A causa delle potenziali distorsioni della concorrenza che deriverebbero dall'applicazione di due diverse metodologie di controllo dei prezzi, si ritiene opportuna un'armonizzazione, attraverso lo

stesso modello di costo, del prezzo del servizio di terminazione in modo tale che il prezzo remunererà tutte le risorse di rete, necessarie alla fruizione complessiva del servizio, tra cui la rete di accesso radiomobile e i cosiddetti servizi accessori, tenendo conto delle tecnologie più efficienti.

Sempre per quanto attiene alla simmetria delle condizioni economiche, l'Autorità condivide l'approccio seguito dall'AGCom di imporre obblighi simmetrici anche ai nuovi entranti, a partire dalla data di avvio delle attività di fornitura del servizio di terminazione.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'emanazione definitiva del provvedimento in oggetto.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11142 - FERRARELLE-CONCORSO A PREMI

Provvedimento n. 27505

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 5 ottobre e 6 novembre 2018, con le quali la società Ferrarelle S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Ferrarelle S.p.A. (di seguito, anche "Ferrarelle"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, è attiva nella produzione e imbottigliamento di acque minerali e bibite gassate.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento, avviato a seguito delle istanze di intervento presentate da consumatori, concerne la mancata corresponsione di premi ad alcuni partecipanti al concorso a premi "Vinci effervescente", svoltosi dal 10 maggio 2017 al 30 aprile 2018 e indetto per incentivare l'acquisto di confezioni di acqua minerale a marchio *Ferrarelle*.

3. Sulla base del regolamento del concorso era prevista: i) una fase "operazione a premi" nella quale i partecipanti potevano, sulla base dei punti accumulati, richiedere un omaggio presente sul catalogo premi, ii) una fase "concorso", nella quale i partecipanti potevano partecipare all'estrazione istantanea e a quella finale per l'assegnazione di uno dei premi in palio.

4. In particolare, la lamentela dei consumatori attiene principalmente al fatto che, malgrado quanto stabilito nel primo regolamento del concorso, i segnalanti non sarebbero stati posti in condizione di ricevere i premi pubblicizzati. Ciò sarebbe dovuto al fatto che nel regolamento iniziale del concorso non era specificato l'obbligo di conservare sia i documenti di acquisto sia le cartoline riportanti i codici di gioco in originale, in quanto essi sarebbero stati richiesti in caso di vincita.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 22 agosto 2018 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11142. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta di Ferrarelle S.p.A. fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 21, 22, 23, lettera u), 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con riguardo all'opportunità di acquistare prodotti a marchio *Ferrarelle* inclusi nella promozione.

6. In data 20 settembre 2018 Ferrarelle S.p.A. ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento.

7. In data 5 ottobre 2018 Ferrarelle S.p.A. ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrati in data 6 novembre 2018.

8. In data 16 novembre 2018 è stata comunicata a Ferrarelle S.p.A. la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) *Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista*

9. Ferrarelle S.p.A., con memoria pervenuta in data 22 giugno 2018, ha dichiarato che la gestione del concorso è stata affidata ad un soggetto terzo, la società Clipper S.r.l.. I consumatori che hanno ricevuto un premio incluso nella fase "operazione a premi" sono stati [10.000-50.000]¹ per un totale di circa [50.000-100.000] premi. I consumatori estratti nell'ambito della fase "concorso" sono stati complessivamente [50-200].

10. Ferrarelle ha inoltre dichiarato che in data 5 giugno 2017 si è reso necessario modificare la prima versione del regolamento in conseguenza delle irregolarità riscontrate all'esito dei controlli svolti dalla società incaricata di seguire la procedura – quali, ad esempio, il caricamento di un numero di codici implausibilmente elevato (in alcuni casi anche oltre i [500-2.000] codici). È stato quindi introdotto l'obbligo per i partecipanti di conservare anche gli scontrini di acquisto della confezione. I consumatori ai quali è stata negata l'assegnazione di un premio a causa del mancato invio degli scontrini sono stati [2.000-4.000].

11. Come sopra indicato, in data 5 ottobre 2018, Ferrarelle ha presentato una proposta di impegni, integrati in data 6 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

12. In particolare, tali impegni – che, nella loro versione definitiva, sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono che Ferrarelle si vincoli a:

IMPEGNO 1 – attribuire il premio richiesto (ovvero un premio di valore economico equivalente) a tutti i partecipanti alla manifestazione ai quali non è stato riconosciuto il premio per mancata produzione dei documenti di acquisto, con esclusione di coloro i quali abbiano caricato, sul sito internet o sulla App, oltre 120 codici.

IMPEGNO 2 – adottare, nelle manifestazioni a premio che eventualmente dovessero essere indette dalla società in futuro, modalità ancora più specifiche per informare i consumatori della necessità di conservare la documentazione di acquisto (scontrino) al fine della partecipazione alla manifestazione e ricezione dei premi;

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

IMPEGNO 3 – inviare all’Autorità, entro 120 giorni, dettagliata relazione sul corretto adempimento degli impegni. Le misure oggetto degli impegni verranno attuate dalla società, in caso di loro accettazione, entro il termine di 90 giorni. Gli impegni resteranno validi a tempo indeterminato.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

13. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo internet, in data 27 novembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

14. Con parere pervenuto in data 21 dicembre 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo ad influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in esame.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

15. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti da Ferrarelle siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 22 agosto 2018.

16. Secondo gli impegni, infatti, il premio richiesto (ovvero un premio di valore economico equivalente) verrà attribuito a tutti i partecipanti alla manifestazione ai quali non era stato riconosciuto a causa della mancata produzione dei documenti di acquisto, con la sola esclusione di coloro i quali abbiano caricato, sul sito internet o sulla App, oltre 120 codici. Inoltre, in tutte le eventuali future manifestazioni a premio verrà chiarita la necessità di conservare anche gli scontrini di acquisto dei prodotti Ferrarelle.

17. In tal modo, riceveranno il premio richiesto tutti i consumatori aventi astrattamente diritto ad esso sulla base dell’iniziale regolamento premi, con la sola eccezione di coloro per i quali esiste il fondato sospetto che abbiano messo in atto un tentativo di frode ai danni del professionista (e dei consumatori corretti). Verranno dunque rimossi tutti gli ostacoli opposti al riconoscimento del premio derivanti dalla carenza informativa dell’iniziale regolamento circa la necessità di conservare gli scontrini di acquisto dei prodotti.

18. Le condizioni previste per l’esclusione dal riconoscimento del premio appaiono ragionevoli e giustificate. La soglia dei 120 codici è molto elevata rispetto ai consumi normali di Ferrarelle (corrisponde infatti a diverse volte il consumo medio di *Ferrarelle* da parte degli *heavy users*, secondo i dati di una ricerca di mercato svolta da una primaria società di ricerche di mercato indipendente) e a quelli incentivati dalla promozione stessa (la soglia corrisponde infatti ad un consumo superiore del [20-60%] a quello necessario ad ottenere i premi di maggior valore).

19. L’elevata probabilità di frode costituisce una valida giustificazione per negare il riconoscimento del premio, anche alla luce del fatto che comportamenti fraudolenti erano già emersi poco dopo l’inizio della manifestazione, proprio a causa della mancata specificazione della necessità di conservare anche gli scontrini di acquisto delle confezioni di acqua *Ferrarelle*.

20. Si evidenzia, inoltre, che l’attuazione delle predette misure è agevolmente monitorabile, in quanto il professionista si è impegnato a presentare un rendiconto analitico relativo alle attività di corresponsione dei premi a favore dei consumatori aventi diritto entro 120 giorni dalla data di chiusura del procedimento.

21. L’impegno di carattere informativo, necessariamente a valere sulle eventuali future manifestazioni a premi, interviene a chiarire la carenza informativa sui dettagli della manifestazione a premi contestata in sede di avvio.

22. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO pertanto, che gli impegni presentati dalla società Ferrarelle S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Ferrarelle S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Ferrarelle S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 6 novembre 2018, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Ferrarelle S.p.A., entro centoventi giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *ff.*
Gabriella Muscolo

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXIX- N. 5 - 2019

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
